

Penale Sent. Sez. 4 Num. 43268 Anno 2016

Presidente: BIANCHI LUISA

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 20/09/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SCHIRONE GIOVANNI N. IL 28/10/1970

avverso la sentenza n. 164/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
04/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele Marzotta*
che ha concluso per *l'ineamminibilità*

Detto atto che nessun difensore è comparso,

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Schirone ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 dicembre 2014, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha confermato la condanna alla pena e alle statuizioni civili di giustizia emessa nei suoi confronti, in data 24 giugno 2013, dal Giudice di Pace di Roma in relazione al reato p. e p. dall'art. 590 cod.pen., commesso il 1 marzo 2006 in danno di Ruggero Piazzolla.

Oggetto del processo é costituito da un episodio in occasione del quale il Piazzolla veniva aggredito, secondo quanto da lui denunciato e confermato in giudizio, da un gatto di proprietà dello Schirone. Quanto alla dinamica del fatto, avvenuto mentre il Piazzolla stava effettuando un piccolo trasloco per conto della suocera, le fonti di prova escusse durante il giudizio di primo grado sono costituite dalla persona offesa (il quale ha affermato che fu la suocera a riferirgli che il felino era di proprietà dell'imputato) e dai testi Gianluca Peperino e Daniele Peretti, che lo stavano aiutando nelle operazioni; vi é inoltre in atti il certificato medico comprovante le lesioni patite dal Piazzolla.

2. Il ricorso presentato dallo Schirone, per il tramite del suo difensore di fiducia, si articola in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all'inutilizzabilità della testimonianza *de relato* resa dal Piazzolla, nella parte in cui egli dichiarava di avere appreso dalla suocera che il gatto era di proprietà dello Schirone: circostanza che non ha formato oggetto di conferma da parte della persona a diretta conoscenza dei fatti.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione, da parte del Tribunale, sui motivi nn. 1, 2, 3, 5 e 7 dell'atto d'appello.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a una pluralità di aspetti: in particolare, con riferimento alla prova circa la proprietà del gatto (riportata unicamente *de relato* ed estranea alla deposizione dei testi Peperino e Peretti) e, più in generale, circa l'elemento oggettivo, quello soggettivo e il nesso causale tra condotta ed evento; deduce l'esponente che la prova dei fatti per cui v'é condanna é in realtà basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile, che non sono state sottoposte al doveroso, particolare vaglio di attendibilità.

2.4. Con il quarto motivo l'esponente lamenta violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, con riferimento al fatto che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul rilievo che l'imputato non ha fornito alcuna diversa e alternativa ricostruzione dei fatti.



2.5. Con il quinto motivo si contesta violazione di legge in riferimento alla condanna alle statuizioni civili, emessa in carenza di prove circa la responsabilità penale dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, esso é privo di fondamento in quanto non risulta che alcuna delle parti si sia avvalsa della facoltà di richiedere l'esame del teste diretto (nella specie, la suocera dall'imputato) in ordine alla circostanza, appresa *de relato* dalla persona offesa e da questa riferita in aula, che lo Schirone era il proprietario del gatto. Ciò comporta che le dichiarazioni rese sul punto dal teste indiretto (ossia, appunto, la persona offesa) sono pienamente utilizzabili (cfr. Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009, Vinci e altro, Rv. 244415; e cfr. altresì Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316), tanto più che, per come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, lo Schirone veniva visto dal Piazzolla (che ne riferiva in sede d'esame) nell'atto di riportare, subito dopo l'episodio, la cuccia del gatto sul balcone di casa.

1.2. Il secondo motivo é inammissibile perché genericamente articolato: é infatti costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che é inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962; si veda anche Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220).

1.3. Il terzo motivo é infondato nella parte in cui esso ripropone le doglianze in ordine alla testimonianza indiretta, delle quali si é detto a proposito del primo motivo di ricorso; é parimenti infondato per ciò che attiene alla valutazione della testimonianza della persona offesa, atteso che detta deposizione é stata vagliata nella sua attendibilità alla luce dell'esame dei due testi presenti al fatto, che hanno confermato la dinamica dell'episodio, e delle lesioni certificate in atti, a loro volta confermate della narrazione del Piazzolla in punto di compatibilità tra le lesioni da questi riportate e il graffio del gatto; ed é per il resto inammissibile, perché



generico, sotto il profilo dell'aspecifica contestazione circa l'elemento oggettivo, quello soggettivo e il nesso causale.

1.4. Il quarto motivo é parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, alla luce del fatto che la considerazione che l'imputato non ha fornito una versione alternativa dei fatti non é in sé lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, né di quello della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, qualora, come nella specie, la versione accusatoria formi oggetto dell'assunzione di prove autonomamente sufficienti ad affermare la penale responsabilità; il giudice ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti solo se esse formino oggetto di specifica prospettazione, a meno che la versione accusatoria non sia *ex se* manifestamente infondata o viziata da evidente irragionevolezza (sulla questione vds. Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011, Allegra, Rv. 251313; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204).

1.5. Conseguentemente il quinto motivo, siccome fondato sull'assunto -qui disatteso- della carenza di prove circa la penale responsabilità dell'imputato, é manifestamente infondato e perciò inammissibile.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.